



GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE DPF023/37**

**DEL 20 APRILE 2026**

**DIPARTIMENTO SANITA'**

**SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E VETERINARIA**

**UFFICIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTROLLI I.Z.S.**

**OGGETTO: SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA SULL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI DEL SIG. PANFILO MARROLLO. AGGIORNAMENTO ELENCO REGIONALE DEI CONSULENTI.**

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, recante "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" ed in particolare gli artt. 21,22,23,24,25,26,27 e 42 che prevedono l'adozione di specifico atto regolamentare da parte delle Regioni;

**VISTO** il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 23 luglio 2003: attuazione della Direttiva 2002/63/CE dell'11.07.2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale ed animale;

**VISTO** il D.M. 27.08.2004: prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione;

**VISTI** i Reg. CE n. 396/2005, n. 149/2008, n. 260/2008, n. 839/2008, n. 901/2009 E N. 1107/2009;

**VISTA** la D.G.R. n. 274 del 12.04.2010, come modificata dalla D.G.R. n. 930 del 29 novembre 2010 che recepisce il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 ed individua le norme regionali attuative delle discipline regolamentari nazionali;

**VISTO** l'accordo 21 dicembre 2011, n. 221/CSR "Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2°, del D. Lgs. n. 81/2008;

**VISTO** il Reg. CE 21 ottobre 2009, n. 1107 – Reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e 91/414/CEE;

**VISTA** la Direttiva 21 ottobre 2009, n. 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'uso sostenibile dei pesticidi;

**VISTO** il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55 "Regolamento recante modifiche al DPR 23 aprile 2001, n. 290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

**VISTO** il D.P.R. 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'uso sostenibile dei pesticidi";

**VISTO** il D.M. 22 gennaio 2014 relativo al Piano di Azione Nazionale (PAN) adottato con D.M. delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con i Ministri dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare e della Salute, su proposta del Consiglio tecnico Scientifico di cui all'art. 5 del richiamato D. Lgs. n. 150/2012;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 4 marzo 2015 ad oggetto: "Disciplina delle nuove norme in materia di prodotti fitosanitari e procedure relative agli interventi formativi per venditori, consulenti ed utilizzatori ai sensi del D. Lgs. 150/2012" con la quale, previa revoca delle precedenti Delibere di Giunta Regionale n. 274 del 12.4.2010 e 930 del 29.11.2010, è stato adottato uno specifico atto regolamentare da parte della Regione Abruzzo per disciplinare ex novo, ai sensi del D.lgs. n. 150/2012 e del P.A.N. del 22.01.2014, la materia relativa alla formazione, alla consulenza, all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti classificati tossici, molto tossici e nocivi e le caratteristiche minime per lo stoccaggio, ed i locali destinati al deposito e vendita di tali prodotti;

**PRESO ATTO** che la stessa deliberazione giuntale, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 8, comma 3°, del D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, ha previsto con l'allegato 4), le procedure per l'abilitazione all'attività di consulente sull'impiego di prodotti fitosanitari;

**RILEVATO** che con il suddetto atto è stato istituito, presso il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, l'Elenco Regionale dei Soggetti Abilitati all'Attività di Consulenza dei Prodotti Fitosanitari;

**VISTA** la propria precedente Determinazione n. DG/21/86 del 4 giugno 2015 con la quale è stato formalizzato l'Elenco regionale dei Consulenti sull'impiego dei Prodotti Fitosanitari, come da modello nella narrativa della stessa Determinazione;

**DATO ATTO** che con la stessa Determinazione è stato anche stabilito il formato del Certificato di abilitazione di Consulente sull'impiego dei prodotti fitosanitari che, sotto forma di tessera di riconoscimento personale, viene rappresentato in Determinazione;

**DATO ATTO** che le AA.SS.LL. sono le strutture incaricate della organizzazione di tutta l'attività prevista dal D. Lgs. n. 150/2012, compresa l'organizzazione dei corsi formativi specifici per venditori, acquirenti e consulenti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;

**VISTA** la nota pec in data 17.04.2026 del Sig. Panfilo Marrollo, iscritto nell'elenco regionale dei Consulenti al n. RA/178/FT, con la quale ha chiesto la sospensione temporanea del Certificato di Abilitazione all'attività di Consulenza;

**RICHIAMATA** la propria precedente Determinazione n. DPF011/182 dell'08.11.2016 con la quale è stata accolta l'istanza prodotta dal Sig. Panfilo Marrollo, ed iscritto nell'Elenco regionale dei Consulenti al n. RA/178/FT;

**DATO ATTO** che ai sensi del decreto 22 gennaio 2014 sopra richiamato, punto A.1.3. dell'allegato: "il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l'attività di consulenza", come ripetuto anche dall'allegato 4 della richiamata D.G.R. n. 163 del 4.3.2015;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere a sospendere temporaneamente dall'Elenco regionale dei Consulenti il Sig. Panfilo Marrollo con numero RA/178/FT;

**RITENUTA** la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

## **D E T E R M I N A**

*- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -*

1. di sospendere temporaneamente dall'Elenco regionale dei Consulenti il Sig. Panfilo Marrollo, abilitato con il n. RA/178/FT;
2. di dare atto che l'Elenco regionale dei Consulenti sull'impiego dei Prodotti Fitosanitari, viene aggiornato a seguito del presente provvedimento;
3. di notificare il presente provvedimento all'interessato;
4. di trasmettere copia della presente Determina ai Direttori dei S.I.A.N. delle Aziende Sanitarie Locali regionali;
5. di dare atto che il presente provvedimento è di carattere definitivo ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente o al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 dalla comunicazione, notificazione o piena coscienza dello stesso.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Vacante**

**IL DIRETTORE REGIONALE**  
Ing. Camillo Odio  
(f.to digitalmente)

---

**L'ESTENSORE**  
Tina Maiori Caratella  
f.to elettronicamente

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**  
Dott.ssa Roberta Torlone  
f.to elettronicamente